



COMITATO REGIONALE BASILICATA

Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale N° 94 del 07/03/2022

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

**** CALCIO A 11 ****

3.1 RINVIO GARE

Preso atto delle documentazioni trasmesse, verificate le condizioni dei campi di gioco, resi impraticabili dalle nevicate che hanno colpito alcune zone della regione, si ratificano i provvedimenti per il rinvio degli incontri sotto indicati:

ECCELLENZA

7^ GIORNATA DI RITORNO

MELFI S.R.L. - REAL SENISE

PROMOZIONE

7^ GIORNATA DI RITORNO

APELLA - CASTRUM VIGGIANELLO
POLISPORTIVA TITO - CALCIO SAN CATALDO
TRICARICO POZZO DI SICAR - MARMO PLATANO
VIGGIANO - VIRIBUS POTENZA 1999

PRIMA CATEGORIA

5^ GIORNATA DI RITORNO (GIRONE A)

AVIGLIANO CALCIO PZ - MOVING ON THE GREEN
F.S.T. RIONERO - RAPOLLA SOCCER ACADEMY
PESCOPAGANO 1926 - S.ANGELO
RAPOLLA CALCIO - PIETRAGALLA
SPORTING LAVELLO - SPORT MELFI 1983

5^ GIORNATA DI RITORNO (GIRONE B)

CITTADELLA 2010 - ATLETICO MARSICO
LAGONEGRO 1929 - GRASSANO

UNDER 19

4^ GIORNATA DI RITORNO (GIRONE A)

CALCIO SAN CATALDO - AVIGLIANO CALCIO PZ
F.C. VELA - MELFI S.R.L.

COMITATO REGIONALE BASILICATA

Via Robert Mallet, 1
85100 Potenza PZ
Tel 0971 594168/9 Fax 0971.489950

website www.figcbasilicata.it
website www.lnd.it
e-mail segreteria@figcbasilicata.it

SCARICA L'APP UFFICIALE



LND Basilicata App



MARMO PLATANO - ATELLA

4^ GIORNATA DI RITORNO (GIRONE B)

ANGELO CRISTOFARO OPPIDO - BRIENZA CALCIO
POLISPORTIVA TITO - REAL TOLVE

4^ GIORNATA DI RITORNO (GIRONE E)

LATRONICO TERME - MOLITERNO

UNDER 17

5^ GIORNATA DI RITORNO (GIRONE A)

ALTO BRADANO - JUNIOR CALCIO LAVELLO
ASSOPOTENZA - MARMO PLATANO
HELLAS VULTURE - LYKOS
SANTAMARIA POTENZA - BEATO BONAVENTURA
VENUSIA CALCIO - PGS D.B. DOMENICO LORUSSO

UNDER 15

4^ GIORNATA DI RITORNO (GIRONE A)

ASSOPOTENZA - VENUSIA CALCIO
BEATO BONAVENTURA - SANTAMARIA POTENZA
JUNIOR CALCIO LAVELLO - MELFI S.R.L.
LYKOS - HELLAS VULTURE
MARMO PLATANO PGS D.B. DOMENICO LORUSSO

4^ GIORNATA DI RITORNO (GIRONE B)

ALTO BRADANO - PEPPINO CAMPAGNA BERNALDA

3.2 VARIAZIONI GARE

PRIMA CATEGORIA

GARA LAGOPESOLE - POSSIDENTE del 06.03.2022

Si ratifica il provvedimento con il quale, a seguito della documentazione prodotta dalla Società POSSIDENTE, nel rispetto dei Protocolli Covid-19 vigenti, si disponeva il **rinvio a data da destinarsi** della gara sopra indicata.

UNDER 17

GARA REAL METAPONTINO - ATLETICO MONTALBANO del 05.03.2022

Si ratifica il provvedimento con il quale si disponeva che la gara sopra indicata verrà disputata **mercoledì 09.03.2022** alle **ore 17.00** sul campo Comunale di Scanzano Jonico.

** CALCIO A 5 **

3.3 RINVIO GARE

A seguito delle avverse condizioni atmosferiche che hanno colpito alcune zone della regione, si ratificano i provvedimenti per il rinvio degli incontri sotto indicati:

SERIE C/1

3^ GIORNATA DI RITORNO

ACADEMY NOVA SIRI - ATLETICO POMARICO
 FERRANDINA 17890 - CASTRUM VIGGIANELLO
 FLACCO VENOSA - REVELIA SPORT
 MASCHITO - ESSEDISPORT

SERIE C/2

1^ GIORNATA DI RITORNO

ATLETICO ALIANO - JACKPOT SRL
 FUTSAL SCALERA - MURO FUTSAL
 SCANZANO - GEMA 2016
 SPARTA PZP - OLD BOYS BERNALDA
 BARRICELLE - GORGOGNONE

SERIE C FEMMINILE

3^ GIORNATA DI RITORNO

REVELIA SPORT - OR.SA. VIGGIANO
 SCANZANO - REAL SATRIANO

UNDER 19

2^ GIORNATA DI RITORNO

MASCHITO - ACADEMY NOVA SIRI

3.4 VARIAZIONE GARA

UNDER 17

GARA RAPOLLA CALCIO - COMPENS. SPORT PISTICCI del 07.03.2022

A seguito degli accordi intercorsi tra le Società interessate, la gara sopra indicata verrà disputata **giovedì 31.03.2022 alle ore 17.00** presso il Palasport di Salandra.

4. CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

4.1 RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. POLICORO CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA SU C.U. N. 80 DEL 02/02/2022.

La CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE composta dall' **Avv. Rocco Mario Ceraldi - Vice Presidente** - dall' **Avv. Pietro Madonna e Nicola Ciocia - Componenti** - nella seduta in camera di consiglio del **07 MARZO 2022**, ha deliberato quanto segue:

Esaminato il reclamo proposto dalla Società **A.S.D. POLICORO CALCIO** avverso la decisione del **GIUDICE SPORTIVO**, pubblicata su **C.U. n. 80 del 02 FEBBRAIO 2022**, con cui veniva assegnata la gara persa al **Policoro Calcio** con il seguente punteggio: **Policoro Calcio - Pomarico 0-3**, a causa delle misure non regolari delle porte di gioco;

Verificato, preliminarmente, come la documentazione dal ricorrente **Sodalizio** depositata integri i requisiti di prova necessari ad attestare il rituale invio, ai sensi del combinato disposto degli **artt. 76 comma 2 (PREANNUNCIO DI RECLAMO) e comma 3 (RECLAMO) C.G.S.**, di valida comunicazione alla contro interessata **A.S.D. F.C. Pomarico** che non ha fatto, **ex art. 36 comma 6 C.G.S.**, richiesta di audizione e neppure ha prodotto memorie, documenti o atti difensivi;

Ascoltata, all'udienza del 26 FEBBRAIO 2022, ai sensi dell'**art. 77 comma 4 C.G.S.**, la Società reclamante **A.S.D. POLICORO CALCIO**, rappresentata e difesa dall'**Avv. Giulio Destratis** - giusta procura depositata in atti - il quale si riportava al **ricorso** introduttivo nonché ai motivi nello stesso dedotti, chiedendone integrale accoglimento;

Procedutosi, **ex art. 50 comma 4 C.G.S.**, all'audizione del **D.G. assistito**, ai sensi dell'**art. 75 comma 4 C.G.S.**, dal **Delegato A.I.A., Sig. Francesco Manzi**;

Premesso che l'accertamento dei fatti portati al vaglio dei **Giudici Sportivi** deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni dall'**Arbitro** e degli **Assistenti** in sede di audizione rese) i quali hanno valore di "prova privilegiata", essendo assistiti da "presunzione di verità" e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi;

Rilevato, in diritto, come l'eccezione preliminare sollevata dal **Reclamante Sodalizio** - *violazione dell'art. 67, comma 4, C.G.S., in combinato disposto con l'art. 66, comma 1, lettera b) C.G.S., e con l'art. 65 comma 1, lettera c) C.G.S.*, per cui, il procedimento relativo alla regolarità del campo di gioco, in tema di porte, misure del terreno ed altri casi similari, andrebbe avviato su impulso della parte interessata mediante deposito del ricorso, preceduto da riserva scritta, con relativa notifica dello stesso alla controparte, escludendo, pertanto, la possibilità, da parte del Giudice Sportivo, di attivarsi d'ufficio - non possa essere accolta, in quanto, **l'art. 66, comma 1, C.G.S.**, prevede, sostanzialmente, due modalità, **tra loro alternative**, di avviare i procedimenti innanzi ai Giudici Sportivi: **a) d'ufficio e da svolgersi sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali; b) su ricorso del soggetto interessato nei casi previsti dall'ordinamento federale.** Ration per cui, ferma restando la prerogativa (prevista dalla norma) del **G.S.** di intervenire d'ufficio sulla base del referto arbitrale e di ogni altro documento di gara allo stesso allegato, la disciplina codicistica offre, **in via alternativa e non esclusiva**, anche alla Società interessata, facoltà di avviare il procedimento, con l'onere (in questo caso tassativo) a carico della stessa, di presentare ricorso nei modi e nei termini di cui all'**art. 67, commi 1,2,3 C.G.S.**, preceduto, nel caso previsto dal **comma 4** (prima parte) del predetto articolo, da specifica riserva scritta da presentare all'**Arbitro** prima dell'inizio della gara. Di conseguenza, Il procedimento *de quo* è da ritenersi correttamente incardinato, senza che vi sia stata violazione di alcuna norma procedurale;

Atteso, nel merito, come la **Società reclamante** abbia evidenziato che, a causa della indisponibilità del proprio campo di gioco, avesse fatto richiesta ed avesse ottenuto, dalla **LND - C.R. Basilicata**, l'autorizzazione a disputare la gara casalinga contro l'**ASD Pomarico** presso l'impianto sportivo Comunale di Scanzano Jonico; come, il suddetto campo, risultasse in regola con l'**Omologazione**

(ancora in corso di validità) e come, alle ore 14:00 del giorno indicato per la gara (30/01/2022), i dirigenti della **squadra ospite**, già in possesso del proprio strumento di misurazione, avessero richiamato l'attenzione dell'**Arbitro** riguardo ad una presunta errata dimensione delle porte di gioco;

Acclarato che, a seguito della predetta segnalazione, il **D.G.** procedeva alla misurazione delle porte, rilevando come, l'altezza delle stesse, fosse di misura inferiore di circa 10 - 12 cm rispetto a quella regolamentare; per cui, lo stesso **Arbitro**, concedeva alla **Società ospitante** un tempo di gioco (45 min.) affinché ne venisse ripristinata la corretta misura;

Preso atto di come, trascorso il predetto arco di tempo, le dimensioni delle porte non fossero state riportate al livello regolamentare, nonché di come il **D.G.**, dopo aver fatto il riconoscimento, non avesse dato inizio alla gara;

Valutato nondimeno come, con il proprio ricorso, il **ricorrente Sodalizio** - nel chiedere la riforma del provvedimento impugnato e, di conseguenza, la disputa della gara - abbia escluso qualsiasi responsabilità a proprio carico in ordine ai fatti contestati, facendo rilevare come il campo di gioco fosse stato regolarmente omologato dal **C.R. Basilicata**; come la **Società ospitante** non avesse alcun potere di imperio sull'impianto di Scanzano Jonico in quanto concessole in mero comodato d'uso dall'effettivo gestore; e come, i 45 minuti concessi dall'**Arbitro**, rappresentassero un tempo comunque esiguo per ripristinare le misure di entrambe le porte;

Rilevato inoltre come il **D.G.**, in sede di audizione, riportandosi al proprio **referto di gara**, abbia precisato come l'anomalia delle porte fosse stata fatta rilevare da un **Dirigente** del **Pomarico**, in quanto, nel giro di ricognizione effettuato sul terreno di gioco circa un'ora prima della gara, né l'**Arbitro** né i suoi **Assistenti** avessero notato l'irregolarità delle stesse;

Preso, altresì atto di come il **D.G.** abbia confermato che lo strumento di misurazione (*rullina*) fosse stato messo a disposizione dallo stesso **Dirigente** del **Pomarico** che ne aveva presentato richiesta; di come, le operazioni di misurazione, fossero state effettuate dallo stesso **Arbitro** in collaborazione con i suoi **Assistenti**; di come la **Terna Arbitrale** avesse accertato che, entrambe le porte, misurassero circa mt 2,30 - 2,31; di come la **Società ospite**, a seguito dei rilievi effettuati, avesse presentato riserva scritta (allegata al referto); e di come il **D.G.**, trascorsi invano i 45 minuti di tempo concessi alla **Squadra ospitante**, compiuto il riconoscimento e convocati i due **Capitani** nonché i **Dirigenti** di entrambe le squadre, avesse preso la decisione di non dare inizio alla gara e, quindi, di abbandonare l'impianto di gioco;

Acclarato, pertanto, come l'irregolarità delle porte accertata dal **D.G.** fosse superiore al limite di 2 cm di tolleranza prevista, per le gare della **LND**, dal **Regolamento del Giuoco del Calcio (Regola n. 1 - Decisioni Ufficiali F.I.G.C. - N. 1 delle Disposizioni di carattere Generale sui campi di gioco)**;

Premesso che, le società ospitanti sono responsabili del regolare allestimento del campo di gioco (**Decisioni Ufficiali F.I.G.C. - N. 3 delle Disposizioni di carattere Generale sui campi di gioco annesse alla Regola n. 1 del Regolamento del Giuoco del Calcio**) - ed è principio di diritto che, in presenza di situazioni comunque connesse ad irregolarità del terreno di gioco l'**Arbitro** debba invitare la **Società ospitante** ad eliminare l'inconveniente entro un termine ritenuto compatibile, a sua discrezione, con la possibilità di portare a compimento l'incontro (cfr. **CAF 35C/91**; nonché **C.D. - C.R. Sardegna C.U. n. 37 del 11/04/2013**);

Atteso che, per consolidata giurisprudenza sportiva ogni Società è responsabile della gestione e della praticabilità del terreno di gioco indipendentemente dai

titoli di proprietà vantati da terzi (cfr. **CAF 26C/85**; nonché **C.D. - C.R. Marche C.U. n. 154 del 18/04/2012**; nonché **C.S.A.T. - C.R. Veneto C.U. n. 50 del 14/12/2016**);

Accertato come, il campo sportivo comunale di **Scanzano Jonico** fosse stato regolarmente omologato con atto di **OMOLOGAZIONE** (valido per quattro anni) del **14 SETTEMBRE 2018** e, quindi, alla data della gara (30/01/2022) ancora in corso di validità;

Osservato, ad ogni modo che, sulla base di costanti indirizzi giurisprudenziali, *l'omologazione dell'impianto rilasciata dalla **Federazione Sportiva** di competenza non è una condizione sufficiente per sancirne la regolarità, poiché il gestore è chiamato a provvedere alla regolare manutenzione delle strutture sportive, affinché si conservino nello stesso stato in cui si trovavano al momento del rilascio dell'omologazione, impedendo i degradi che possano costituire qualsiasi fonte di pericolo o di irregolarità (cfr. Cass. Civ., 17343/2011 - Sport e Federazioni Sportive)*;

Considerato che, il **Policoro Calcio** aveva ottenuto la disponibilità del campo di gioco con diversi giorni di anticipo (C.U. n. 77 del 26/01/2022) rispetto a quello in cui si sarebbe dovuta disputare la gara e, pertanto, avrebbe potuto e dovuto predisporre ogni necessario ed opportuno controllo preventivo onde accertarsi che, lo stesso, fosse conforme alle previsioni normative e regolamentari vigenti e, all'occorrenza, segnalare al gestore eventuali anomalie e/o difformità riscontrate, chiedendone l'eliminazione nonché il ripristino in conformità alle direttive di settore operanti; circostanza che, in questo caso, lo avrebbe evidentemente sollevato da qualsiasi responsabilità;

Precisato - al di là delle specifiche questioni emerse nella vicenda in esame - come questo **Collegio** sia tenuto comunque a ribadire l'assunto, di carattere generale, per cui tutti i rapporti tra **Società** e **Tesserati** debbano essere costantemente ispirati ai **principi di lealtà, correttezza e probità** (art. 4 **C.G.S.**), e come, pertanto, l'unico criterio di misura tra compagni in gara debba essere la sana e leale competizione sportiva;

Ritenuto, tuttavia, come le ragioni dal **Ricorrente Sodalizio** in sede di reclamo esposte, non possano, in forza delle sopra rappresentate motivazioni, trovare accoglimento:

P.Q.M.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE - C.R. BASILICATA, così delibera:

- **Rigetta il ricorso proposto dalla ASD Policoro Calcio e, per l'effetto, conferma integralmente la Decisione dal G.S. adottata e riportata nel C.U. n. 80 del 02/02/2022;**
- **Dispone incamerarsi la tassa reclamo se versata;**
- **Manda alle Segreterie di C.R.B. e CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE - C.R. BASILICATA per le conseguenti attività di loro competenza.**

Publicato in Potenza ed affisso all'albo del C.R. Basilicata il 07/03/2022

Il Segretario
(Rocco Leone)

Il Presidente
(Emilio Fittipaldi)